

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en)

11187/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0160 (NLE)

UD 192
COASI 116
POLCOM 240
ASIE 28

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 297 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 297 final.

All.: COM(2026) 297 final



Bruxelles, 25.6.2026
COM(2026) 297 final

2026/0160 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in riferimento alla prevista adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore¹ ("accordo"), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

Per quanto riguarda la cooperazione doganale, l'accordo intende rafforzare la cooperazione tra le parti in molti settori, anche stabilendo, se del caso, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati. L'intesa 4 dell'accordo invita le parti a concordare il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato.

2.2. Il comitato doganale

Il comitato doganale è un comitato specializzato istituito in forza dell'articolo 16.2 dell'accordo. A norma dell'articolo 6.17 dell'accordo, esso garantisce il corretto funzionamento del capo 6 (Dogane e facilitazione degli scambi) e di altre disposizioni dell'accordo in materia doganale. L'articolo 6.17, paragrafo 2, dell'accordo prevede specificamente che le parti possano prendere decisioni in sede di comitato doganale sul riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e l'intesa 4 dell'accordo prevede inoltre specificamente che le parti concordino il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi mediante una decisione del comitato doganale. L'articolo 6.3, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo invita le parti a stabilire, se del caso, il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.

2.3. L'atto previsto del comitato doganale

Nella seconda riunione del 2026 il comitato doganale è chiamato ad adottare la decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.

Lo scopo della decisione del comitato doganale ("atto previsto") è prevedere il riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.

Sia l'Unione europea che la Repubblica di Singapore dispongono di programmi di partenariato commerciale che forniscono agevolazioni agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati certificati dalle autorità doganali del rispettivo Stato membro nell'Unione europea e della Repubblica di Singapore. La sicurezza, la protezione e la facilitazione delle catene logistiche del commercio internazionale possono

¹ Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).

essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia la parte relativa alla sicurezza del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e il programma Secure Trade Partnership Plus della Repubblica di Singapore. Ciò consentirà alle autorità doganali sia dell'Unione europea che della Repubblica di Singapore di attuare controlli di frontiera più efficaci, agevolando nel contempo il commercio legittimo.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo, a norma del quale le parti possono adottare decisioni in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, ove previsto dall'accordo. L'articolo 6.17, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato doganale, un comitato specializzato, può prendere decisioni sul riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale. Le decisioni adottate in tale comitato specializzato sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Nell'adottare l'atto previsto il comitato doganale applicherà il regolamento interno del comitato per il commercio², in particolare gli articoli 9 e 13.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale migliora la sicurezza della catena di approvvigionamento da punto a punto e agevola il commercio legittimo. Esso consolida l'impostazione concordata nell'ambito del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio (*Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade, SAFE*) dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Risponde alla richiesta della comunità imprenditoriale dell'Unione europea e mondiale di attuare le norme in modo analogo per evitare la proliferazione di requisiti e pratiche diverse da paese a paese.

Il confronto approfondito tra il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e il programma Secure Trade Partnership Plus della Repubblica di Singapore ha comportato sia una comparazione giuridica che visite reciproche di convalida in loco in due Stati membri dell'Unione europea e nella Repubblica di Singapore per valutare la compatibilità dell'attuazione pratica dei criteri di sicurezza nei rispettivi programmi di partenariato commerciale. La valutazione dell'equivalenza del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma Secure Trade Partnership Plus della Repubblica di Singapore è stata completata nel 2023 e ha rivelato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza dei due rispettivi programmi di partenariato commerciale sono compatibili e conducono a risultati e vantaggi equivalenti per gli operatori economici.

La Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Singapore concordano sul fatto che il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale consentirà di fornire vantaggi agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati certificati nell'ambito dei rispettivi programmi.

L'atto previsto costituisce la base giuridica per il riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.

È opportuno che la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato doganale in relazione all'adozione dell'atto previsto sia stabilita dal Consiglio.

² Decisione (UE) 2022/1976 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio (GU L 271 del 19.10.2022, pag. 17).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato doganale è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

L'atto che il comitato doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 16.4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6.17, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato doganale sarà applicabile da entrambe le parti, compresi l'Unione europea e i suoi Stati membri, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda l'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio⁴ l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo").
- (2) L'articolo 6.3 dell'accordo invita le parti a stabilire, se del caso, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.
- (3) A norma dell'articolo 6.17, paragrafo 2, e dell'articolo 16.4, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato doganale può adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale.
- (4) Il comitato doganale, nel corso della seconda riunione del 2026 o mediante procedura scritta, previo accordo tra le parti, deve adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato doganale, poiché la decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea sarà vincolante nell'Unione.
- (6) La sicurezza, la protezione e la facilitazione delle catene logistiche del commercio internazionale possono essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma Secure Trade Partnership Plus della Repubblica di Singapore.
- (7) I due programmi di partenariato commerciale sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro

⁴ Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).

e facilitare il commercio mondiale ("SAFE") adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 ("quadro SAFE").

- (8) Le visite in loco e una valutazione comune del programma di operatore economico autorizzato nell'Unione europea e del programma Secure Trade Partnership Plus nella Repubblica di Singapore hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione del comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore per quanto riguarda il riconoscimento reciproco del programma Secure Trade Partnership Plus di Singapore e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea si basa sull'accluso progetto di decisione del comitato doganale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*